

REGOLAMENTO (CEE) N. 231/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1993

recante modalità di applicazione relative alle integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare gli articoli 14, paragrafo 4 e 24, paragrafo 6,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3763/91 e n. 1600/92 hanno istituito misure specifiche per i prodotti agricoli dei dipartimenti francesi d'oltremare, in seguito denominati « DOM », delle Azzorre e di Madera; che nel settore delle carni bovine tali misure comprendono la concessione di integrazioni del premio speciale per i bovini maschi e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsti dalla normativa comunitaria; che è opportuno disporre che la concessione delle suddette integrazioni sia subordinata alle disposizioni che disciplinano i suddetti regimi di premio;

considerando che le misure a favore della produzione delle Azzorre nel settore delle carni bovine sono finalizzate al sostegno delle attività economiche tradizionali ed essenziali dell'arcipelago; che una delle attività tradizionali dell'allevamento dei bovini consiste nella produzione di animali destinati ad essere successivamente ingrassati in altre regioni della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere che l'integrazione del premio speciale possa essere concessa anche ai produttori delle Azzorre che hanno allevato gli animali prima della loro spedizione;

considerando che per conseguire gli obiettivi previsti per i suddetti territori e per tener conto delle esigenze specifiche delle diverse regioni interessate, è opportuno permettere alle competenti autorità degli Stati membri interessati di adottare disposizioni supplementari per la concessione degli aiuti;

considerando che è opportuno disporre che le modalità di applicazione si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regimi istituiti a favore dei DOM e delle

Azzorre e Madera, vale a dire a partire dall'inizio del 1992 e rispettivamente dal 1° luglio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici prevista dall'articolo 5, punto 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e agli articoli 14, paragrafo 3 e 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per Madera e le Azzorre, è concessa nel contesto delle disposizioni sulle domande in forza del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Articolo 2

1. L'integrazione del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 5, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per i DOM e, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per Madera e le Azzorre, è concessa nel contesto delle disposizioni sulle domande in forza del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine.

2. L'integrazione di cui al paragrafo 1 è concessa altresì, entro i massimali stabiliti dal regime di premio speciale, per i bovini maschi nati ed allevati per un periodo minimo di tre mesi nelle Azzorre e che, prima di aver raggiunto l'età di otto mesi, siano spediti in un'altra regione della Comunità per il proseguimento dell'ingrasso.

In tal caso l'integrazione è concessa al momento dell'uscita dei capi dall'arcipelago delle Azzorre, su richiesta del produttore che ha allevato per ultimo gli animali per un periodo minimo di due mesi; la domanda comporta in particolare:

- l'indicazione dei numeri di identificazione dei capi;
- una dichiarazione del produttore che l'animale ha più di tre mesi e meno di otto mesi e
- una dichiarazione dello spedizioniere indicante la destinazione del capo.

(¹) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(³) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.